

Contratto normale di lavoro per gli operatori dei Call Centers (CNLCC)

Il Consiglio di Stato

Visto l'art. 5 del contratto normale di lavoro per gli operatori dei Call Centers (CNLCC) comunica:

1. L'art. 4 del CNLCC è abrogato e sostituito dal seguente:
I salari minimi adeguati all'indice dei prezzi del consumo del mese di novembre 2010 (104.2) sono i seguenti:

Salari minimi validi (per 13 mensilità):

Operatore "outbound" e "inbound":	2011
- Modalità retributiva mensile (100%) durante il periodo di prova (3 mesi)	fr. 2'684.-
dopo il periodo di prova	fr. 3'096.-*
- Modalità retributiva oraria**	
durante il periodo di prova (3 mesi)	fr. 15.48
dopo il periodo di prova	fr. 17.85

* Il sistema a provvigione è possibile soltanto se attuato a partire dall'importo minimo fisso di fr. 3'096.— al mese.

** Personale occasionale e/o a tempo parziale remunerati all'ora. A questi importi orari vanno aggiunte le indennità per le vacanze (8.33% per 4 settimane e 10.65% per 5 settimane), per i giorni festivi (9 giorni risp. 3.6%) e per la tredicesima mensilità (8.33%).

2. Questa modifica è pubblicata nel Foglio ufficiale del cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Bellinzona, ...

Per il Consiglio di Stato:
Il presidente, **..Pedrazzini**
Il cancelliere, **G. Gianella**